



**Comune di Ponderano**  
Provincia di Biella

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI E PER  
L'EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO  
SERVIZIO**

*Approvato con D.C.C. n. 37 del 29/11/2012*

# **TITOLO I - PARTE GENERALE**

## **ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché le modalità di effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia.

## **ART.2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Il Comune di Ponderano, in conformità alla normativa vigente, appartiene alla quinta classe (comuni fino a 10.000 abitanti).

## **ART.3 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E RIPARTIZIONE SPAZI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. In relazione alle dimensioni dell'Ente ed all'esigua presenza di impianti pubblicitari sul territorio comunale, si ritiene di non provvedere all'adozione di specifico piano generale degli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni.

2. In relazione all'esigua richiesta di spazi per pubbliche affissioni, in rapporto agli impianti disponibili all'uopo, si ritiene di soprassedere alla ripartizione percentuale degli stessi fra le varie tipologie di affissione.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è disciplinata come appresso:

- La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a 12 metri quadrati ogni mille abitanti.<sup>1</sup>

- Tutti gli impianti hanno, di norma, dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

4. Ciascun impianto, installato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Ponderano – Servizio Pubbliche Affissioni".

5. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni previste dalle vigenti normative in materia.

6. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi, nonché, nei limiti di cui al precedente comma, di provvedere ad ampliare la superficie complessiva degli impianti esistenti o a crearne di nuovi sul territorio comunale.

---

<sup>1</sup> Così come stabilito dall'art.18 del D.Lgs. 507/93 per i Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti.

## TITOLO II - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

### ART.4 – DEFINIZIONI

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che siano percepiti da tali luoghi.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività di cui sopra.

### ART.5 – TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Per le definizioni dei mezzi pubblicitari, conformandosi al vigente Codice della Strada, si intendono:

- a) per "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- b) per "**preinsegna**" la scritta in carattere alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa .
- c) per "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- d) per "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- e) per "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidirezionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
- f) per "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- g) per "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso, sia per luce diretta che indiretta;

- h) per "**impianto pubblicitario di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo nessuna definizione precedente. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

#### **ART.6 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Unico soggetto attivo dell'imposta è il Comune nel cui territorio la pubblicità è effettuata.

#### **ART.7 - SOGGETTI PASSIVI**

1. L'imposta è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce ovvero fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

#### **ART.8 – DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. La pubblicità fonica è limitata ai soli casi da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati.
2. I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc., devono essere rimossi unitamente alla pubblicità eseguita dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino all'eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 15 giorni dalla cessazione della pubblicità, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.
3. In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, né esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.
4. L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.
5. Altre limitazioni potranno essere introdotte mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

#### **ART.9 – AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni all'installazione di materiale pubblicitario soltanto per impianti da situarsi all'interno del proprio territorio, ivi compresi i mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, tenendo comunque conto che, per le installazioni lungo le strade, va richiesta anche autorizzazione:

- a) dell'A.N.A.S. competente per territorio o degli uffici speciali per le autostrade, nel caso di impianti pubblicitari siti lungo strade e autostrade statali, salvo attribuzione delle funzioni ad altri soggetti pubblici;
- b) della Regione Piemonte e della Provincia rispettivamente per gli impianti siti lungo strade regionali e provinciali.

2. Per la richiesta di autorizzazione, il soggetto interessato deve presentare al protocollo comunale la relativa domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Polizia Locale, allegando:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria, con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo.

3. Nel caso in cui l'impianto pubblicitario venga installato presso strade pubbliche non di proprietà comunale, il soggetto passivo è comunque tenuto a richiedere al proprietario della strada pubblica la relativa autorizzazione.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento al protocollo comunale della domanda di autorizzazione, il Funzionario Responsabile, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Locale, concede o nega – in tal caso motivandolo – l'autorizzazione all'installazione dell'impianto. Tale autorizzazione ha validità triennale e, nel caso di rinnovo, deve essere effettuata domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

#### **ART.10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione ovvero di motivata richiesta da parte del Comune.

2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla scadenza dell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

3. La vigilanza è svolta dai soggetti individuati dalla vigente normativa.

4. Tutti i messaggi pubblicitari esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, con la facoltà del recupero delle spese eventualmente sostenute, fatto salve le sanzioni previste.

## **ART.11 – DISCIPLINA TARIFFARIA E ESENZIONI**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dal competente organo comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno.
2. In caso di mancata adozione di deliberazione, le tariffe si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.
3. Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie previste dall'art.17 del D.Lgs.507/93.  
Tale esenzione dal pagamento dell'imposta non ha comunque influenza ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli artt.9 e 10 del presente regolamento.
4. Il versamento annuale deve essere effettuato, ove non vengano deliberati rinvii, entro il 31 gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'euro intero (per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, altrimenti per eccesso).
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o concessione, se dovuti.

## **ART.12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative del Comune di Ponderano approvato con D.C.C. n. 41 del 29/06/2010 e di eventuali norme successive.
2. Il Comune, o il concessionario del servizio, procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli, all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce, nonché al controllo dei versamenti omessi, parziali o ritardati, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie.

## **TITOLO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **ART.13 – FINALITA'**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

## **ART.14 – DISCIPLINA TARIFFARIA ED ESENZIONI**

1. Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal competente organo comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno.
2. In caso di mancata adozione di deliberazione, le tariffe si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.
3. Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da colui che richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, intendendosi con ciò il soggetto – persona fisica o giuridica – nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il cui prodotto viene ad essere reclamizzato.
4. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i casi previsti dall'art.21 del D.Lgs.507/93. Tale esenzione dal pagamento dell'imposta non ha comunque influenza ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli artt.9 e 10 del presente regolamento.

## **ART.15 – SANZIONI**

1. Fermo restando in materia di sanzioni, per quanto compatibili, tutte le previsioni di cui al regolamento comunale citato nell'art. 12, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati esposti, salvo prova contraria.
2. Per l'eventuale recupero di crediti, si attuano le procedure di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.
3. Nel caso in cui sia stato versato il diritto per un'affissione poi non effettuata, il committente può utilizzare l'istituto della compensazione oppure chiedere il rimborso.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.16 – GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La scelta della forma di gestione è di competenza consiliare.
2. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-imprenditoriale, può essere effettuata in forma diretta oppure può essere affidata a soggetti regolarmente iscritti all'Albo dei Concessionari previsto dalla vigente normativa.
3. Qualunque ne sia la forma gestionale, il servizio dovrà essere esercitato in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento nonché dalle normative vigenti in materia.

### **ART.17 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Funzionario Responsabile della gestione dell'Imposta di Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni cui attribuire le funzioni ed i poteri previsti dall'art.11 del D.Lgs. 507/93<sup>2</sup> deve essere scelto dal Sindaco quale responsabile di servizio.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

### **ART.18 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente alla sua pubblicazione per giorni 30 consecutivi (15 giorni per la pubblicazione più 15 giorni per la divulgazione).

---

<sup>2</sup> Si riporta per maggior chiarezza il testo dell'art.11 concernente i poteri del Funzionario Responsabile: "(comma 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. "